



Sede legale: Via Bovi Campeggi n. 6 40131 Bologna

Tel. 051-524834 Fax 0515286217

P.IVA e C.F. 01921900468

e-mail: info@skycomgroup.it

sito: www.skycomgroup.it

Oggetto: **Regolamento PPWR 45/2020**

Gentile cliente,

il regolamento PPWR introduce nuove prescrizioni, applicabili all'intero ciclo di vita degli imballaggi, al fine di consentirne l'immissione sul mercato Europeo.

In riferimento ai requisiti introdotti e alle relative timeline, con la presente per comunicare quanto segue:

- La **dichiarazione di conformità** (allegato VIII del PPWR) e la **procedura di valutazione della conformità** (allegato VII del PPWR) dell'imballaggio, sono a carico del **FABBRICANTE** dell'imballaggio, ovvero di colui che "**fabbrica il prodotto imballato con il proprio marchio**". In caso di prodotti a marchio, è considerato il "fabbricante" l'azienda che appone sull'imballaggio il proprio marchio (*brand owner*);
- **Conformità alle restrizioni relative alle sostanze preoccupanti, inclusi i PFAS:**
NON APPLICABILE. La dichiarazione sul contenuto di PFAS è applicabile solo per packaging a contatto con alimenti (articolo 5 paragrafo 5 Reg PPWR);
- **Disponibilità di documentazione tecnica a supporto** (composizione dei materiali, dati di test, valutazioni di riciclabilità): Le dichiarazioni relative ai requisiti di riciclabilità risultano premature fino a che non risulteranno pubblicate le linee guida e i decreti attuativi per la valutazione di riciclabilità degli imballaggi. I dati di test non sono applicabili (richiesti per imballaggio destinato al contatto con alimenti). La documentazione relativa alla composizione degli imballaggi risulta invece disponibile e sarà ns premura inviarvela a stretto giro.
- **Requisiti di minimizzazione e riciclabilità:** dato non disponibile. Di seguito le pertinenti scadenze:
1° gennaio 2028: La Commissione europea adotta atti delegati che stabiliscono i criteri di progettazione per il riciclaggio e la metodologia di valutazione della riciclabilità secondo l'Allegato II.
1° gennaio 2030: Si applicano le regole di minimizzazione dell'imballaggio
- **Etichettatura degli imballaggi:** Secondo la normativa attualmente vigente in Italia, le informazioni obbligatorie per l'etichettatura ambientale degli imballaggi destinati al consumatore finale sono la codifica identificativa del materiale di imballaggio secondo la Decisione 129/97/CE e le indicazioni sulla raccolta. La frase "Verifica le disposizioni del tuo comune" è facoltativa.

Le regole attuali valgono fino all' 11 agosto 2028, o, per quanto concerne le indicazioni di raccolta, fino alla entrata in vigore degli atti di esecuzione.

Entro il 12 agosto 2026 la Commissione europea dovrà pubblicare gli atti delegati che definiranno nel dettaglio le nuove regole armonizzate, per cui ci saranno **due anni per consentire alle aziende di adeguarsi**. Se gli atti delegati arrivassero in ritardo, la data del 12 agosto 2028 slitterà di conseguenza, per mantenere il periodo di due anni per l'adeguamento.

Con l'occasione richiamiamo la Vs attenzione sull'articolo 21 del Regolamento PPWR (**Caso in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori**):

Qualora un importatore o distributore immetta sul mercato imballaggi con il proprio nome o marchio commerciale o modifichi un imballaggio già immesso sul mercato in modo tale da condizionarne la conformità alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento, tale importatore o distributore è considerato un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell'articolo 15 (obblighi di fabbricanti).

Skycom S.r.l. dichiara di essere a conoscenza degli obblighi imposti dal Regolamento UE 45/2020 (PPWR) e si impegna a monitorare requisiti tecnici e scadenze applicabili, in funzione del proprio ruolo nella catena approvvigionamento, nei tempi previsti dal Regolamento e in conformità ai decreti attuativi e le linee guida che verranno rese disponibili dalla commissione Europea.

Bologna, 13/07/2026

SKYCOM SRL
Sede Legale e Operativa:
Via Paolo Bovi Campeggi n.6 - 40131 Bologna
Tel. 051/524884 - Fax 051/5246717
P.IVA - C.F. e Reg. Imp. di Bologna 01921900468

Luciano Arena Amm.re Unico